

# Le principali novità del modello 730 del 2011

di MAURIZIO TOZZI

### PREMESSA

*Gli ultimi anni non hanno registrato novità rilevanti sul fronte della tassazione delle persone fisiche, con l'evidente conseguenza, tra l'altro, di una «staticità» dei relativi modelli dichiarativi, in primo luogo il modello 730. Anche nel 2011, pertanto, la dichiarazione dei redditi si presenta immutata rispetto al passato, ancorché non affatto semplice. Potrebbe apparire una contraddizione di termini tale conclusione, ma così non è: il modello 730, a causa dei numerosi interventi normativi che si sono succeduti nel passato, nonché dei continui e a volta anche contraddittori chiarimenti di prassi, è diventato un vero e proprio «ginepraio» in spregio all'idea iniziale di un modello «semplificato»; basti pensare al quadro E, cuore della dichiarazione, ormai composto da oltre 40 righe riferiti a quasi 70 oneri deducibili e detraibili. Tale stato di cose comporta soprattutto una primaria necessità: avere sempre chiare non soltanto le istruzioni, solitamente uguali negli anni, ma soprattutto i principali chiarimenti, peraltro fondamentali per evitare «spiacevoli disguidi» in sede di eventuale controllo mediante la procedura di cui all'art. 36 ter del dpr 600/73. Ecco dunque l'obiettivo della presente sintetica guida: richiamare brevemente i principi generali, ormai noti e peraltro anche leggibili nelle istruzioni e poi soprattutto fare il punto della situazione sui chiarimenti intervenuti nel corso del 2010 e anche in questi primi mesi del 2011, senza tralasciare ovviamente i principali documenti di prassi del passato, in modo di andare «oltre» le istruzioni e avere uno strumento di aiuto nella compilazione della dichiarazione.*

### Aspetti preliminari e correzioni degli errori

Sul piano degli adempimenti il modello 730 rispetta esattamente le condizioni del passato, in quanto può essere presentato:

- già compilato, entro il 2 maggio (il 30 aprile 2011 è un sabato) al proprio sostituto d'imposta, senza do-

ver esibire la relativa documentazione tributaria; entro il 31 maggio a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato. In tale seconda

- ipotesi può chiedersi l'assistenza per la compilazione, mentre è sempre necessario esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione.

Pur se non interessanti ai fini del nuovo 730/2011, è opportuno preliminarmente richiamare alcune precisazioni effettuate dall'amministrazione finanziaria nel corso del 2010 e che comunque possono incidere, indirettamente, sulle scelte effettuate nel mod. 730/2010, magari al fine di verificarne la correttezza ed operare, se del caso, le necessarie correzioni pro o a sfavore del contribuente. In effetti, il richiamo alle condizioni di correzione della dichiarazione assume rilievo anche in considerazione dell'importante risoluzione n. 459 del 2008. Come negli anni precedenti, la correzione della dichiarazione può essere:

1. a favore del contribuente, nel qual caso si presenta il 730 integrativo sempre al Caf o al professionista. Le istruzioni richiedono l'utilizzo di appositi codici per evidenziare, alternativamente, che sono stati effettuati solo cambi dei dati della dichiarazione (codice 1), del sostituto (codice 2) o sia della dichiarazione che del sostituto (codice 3);
2. sempre a favore del contribuente ma ricorrendo al modello Unico, utilizzabile o come modello correttivo nei termini entro il 30 settembre 2011, oppure ai fini della dichiarazione integrativa a favore entro il termine di presentazione di Unico 2012. In merito si evidenzia che recente giurisprudenza ha ritenuto possibile procedere all'integrazione a favore anche nel termine «lungo» del controllo dell'annualità, vale a dire, per il 2010, entro il 31 dicembre 2015, ancorché tale tesi non sia condivisa dall'ammi-

nistrazione finanziaria;

3. a favore dell'amministrazione finanziaria, laddove è richiesto sempre l'utilizzo del modello Unico, con tempistiche identiche a quelle del punto precedente. Inoltre, nelle ipotesi di ravvedimento dei versamenti a saldo deve altresì procedersi alla correzione dei relativi acconti. Sul punto è bene rammentare che a decorrere dal 1° febbraio scorso nel caso di ravvedimento dei versamenti la riduzione della sanzione prevista è mutata, in quanto in luogo del precedente abbattimento nella misura di 1/12 (per i versamenti eseguiti con un ritardo massimo di 30 giorni) e di 1/10 (ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione riferita al periodo d'imposta in cui è omesso o è effettuato in maniera incompleto il versamento), è ora prevista la riduzione delle sanzioni nella misura, rispettivamente, di 1/10 e 1/8. Peraltro, la correzione a favore del fisco può anche avvenire entro il termine del 31/12/2015 previsto ai fini dell'accertamento (laddove però si determina l'applicazione delle sanzioni ordinarie).

Come detto, fondamentale appare in merito la risoluzione n. 459 del 2008, laddove è precisato che in alternativa all'integrazione a favore, decorsi eventualmente i relativi termini, per il contribuente è possibile procedere con l'istanza di rimborso di cui all'art. 38 del dpr 602/73. In particolare, in presenza di errori che hanno reso imprecisa la liquidazione della dichiarazione, il termine dei 48 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dalla data di versamento del saldo delle imposte riferite alla dichiarazione errata. In termini pratici, nel corso del 2010 possono presentarsi istanze di rimborso in riferimento ad errori che hanno comportato l'errata liquidazione della dichiarazione riferita all'anno 2005, il cui versamento del saldo è stato effettuato a decorrere dal giugno 2006, mentre gli errori riferiti al 2010 potranno essere oggetto di rimborso fino al 2015.

Sul piano della prassi, interessanti al riguardo sono le precisazioni afferenti l'acquisto dei mobili ed elettrodomestici collegati alla detrazione del 36% e delle spese di trasporto pubblico, che se è vero che a partire dal 2010 non danno più diritto ad un beneficio fiscale, possono comunque eventualmente originare dei recuperi sul passato.

Con la circolare n. 21 del 2010, in materia di acquisto di mobili collegati alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sull'immobile, l'Agenzia delle entrate ha precisato che:

- ai fini del rispetto della condizione normativa è sufficiente che la data di inizio lavori sia anteriore all'acquisto dell'arredo ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione;
- il contribuente può continuare ad usufruire delle quote ancora non utilizzate anche se dovesse cedere l'immobile oggetto della ristrutturazione;
- Sono agevolabili anche gli acquisti dei frigoriferi, sempre che non sia possibile applicare l'agevolazione specifica prevista dalla legge n. 296 del 2006;
- nel caso in cui non ci sia coincidenza tra l'intestazione della fattura e l'ordinante il bonifico, la

detrazione per l'acquisto dei mobili spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa, fermo restando naturalmente il rispetto delle altre condizioni richieste, ed in particolare dell'obbligo di annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione;

- nell'ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l'arredo della medesima abitazione dall'altro, la detrazione non può essere riconosciuta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (interpretazione «formale» del dato letterale della norma ma francamente molto rigida).

La medesima circolare n. 21 del 2010, peraltro, si è espressa anche in riferimento agli abbonamenti per il trasporto pubblico, non solo ribadendo quanto precisato nella circolare 7 marzo 2008, n. 19, ossia che il limite massimo di importo detraibile di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l'abbonamento proprio e dei familiari a carico, ma anche aggiungendo che tale importo costituisce il limite massimo di spesa detraibile per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico. Ciò vale a dire che se il costo dell'abbonamento è stato suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengono la spesa di 400 euro per l'abbonamento del figlio a carico, l'ammontare massimo di spesa detraibile da ripartire tra i genitori non può superare 250 euro e ciò anche se se si comprano, ad esempio, altri abbonamenti per ulteriori figli.

### **Prospetto dei familiari fiscalmente a carico**

Anche in tal caso non vi sono novità di rilievo, se non un chiarimento di prassi in ordine ai genitori separati (risoluzione n. 143 del 2010) che ha sostanzialmente ribadito quanto già illustrato nel passato. Tuttavia, trattandosi di un prospetto fondamentale per la compilazione del modello 730, è importante richiamarne, seppur brevemente, gli aspetti salienti. Possono dar diritto al beneficio della detrazione:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli anche se non conviventi o residenti all'estero. Non è necessario che i figli siano minori di età, inabili permanentemente al lavoro ovvero di età non superiore a 26 anni se dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i fratelli e le sorelle, i generi e le nuore, i suoceri e le suocere, i genitori e i nonni e le nonne (elencazione tassativa ai sensi dell'art. 433 del codice civile), che siano conviventi con il contribuente o percepiscano da esso un assegno alimentare non disposto dall'autorità giudiziaria.

In base al comma 2 dell'articolo 12 del Tuir sono considerati a carico i soggetti che non hanno percepito nel corso dell'anno 2010 un reddito superiore a 2.840,51 euro. Lo stesso articolo 12 elenca alcune tipologie di reddito che non devono essere considerate ai fini del calcolo del limite. Di contro, il reddito complessivo è considerato al lordo degli oneri deducibili e dunque nella determinazione del reddito rilevante deve essere considerato anche il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Infine si rammentano alcune precisazioni:

## LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO 730 DEL 2011

- nella circolare n. 95 del 2000, al punto 3.1.2, è chiarito che il reddito da pensione AVS (pensione svizzera) prodotto dai familiari a carico e assoggettato a tassazione sostitutiva, non deve essere considerato rilevante fiscalmente ai fini dell'attribuzione del beneficio in commento;
- non rilevano i redditi a tassazione separata (circ. 55 del 2002 e risoluzione n. 461 del 2008);
- i soggetti che hanno aderito al nuovo regime dei «contribuenti minimi» hanno comunque il relativo reddito rilevante ai fini del superamento del limite di 2.840,51 euro (circ. 73 del 2007).

Il successivo comma 3 dell'art. 12 del Tuir stabilisce che le detrazioni per gli oneri di famiglia devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ovviamente, il riferimento normativo alla cessazione delle condizioni non è da intendere all'eventuale superamento del limite reddituale di 2.840,51 euro in corso d'anno, in quanto, come detto, tale evenienza comporta automaticamente il venir meno del diritto al beneficio.

La spettanza in rapporto ai mesi, invece, riguarda le seguenti ipotesi che si verificano in corso d'anno:

- contrazione di matrimonio;
- cessazione degli effetti civili (volontariamente o per decesso di un coniuge) del matrimonio stesso;
- nascita o decesso di un familiare;
- mutamento delle condizioni richieste dalla norma per la detrazione riferita ai figli;
- uno dei figli a carico si sposa e diventa soggetto a carico del proprio coniuge;
- corresponsione di assegni alimentari ai familiari.

In particolare, il beneficio fiscale è rapportato a mese intero, essendo ininfluente il giorno in cui si verifica l'evento che comporta il concretizzarsi o il venir meno delle condizioni.

Sul punto è interessante quanto illustrato dalla circolare n. 15 del 2007, secondo cui nel caso del matrimonio del primo figlio che a seguito di tale evento diventa soggetto fiscalmente a carico del coniuge, il mese in cui si verifica l'evento «matrimonio» deve essere conteggiato sia dal padre che dal coniuge, vale a dire che, se il primo figlio si sposa a settembre, la detrazione spetta per 9/12 al genitore e per 4/12 al coniuge.

In materia di carichi di famiglia, deve poi rammentarsi l'art. 1, comma 1325, della legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale tali benefici sono riconosciuti anche ai cittadini extracomunitari residenti in Italia sulla base della seguente documentazione:

- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata dal paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale, dal consolato italiano nel paese di origine.

Come chiarito dalla circolare n. 34 del 2008, per far

valere le detrazioni relative ai figli residenti in Italia dei lavoratori extracomunitari, è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione. Resta fermo che, con la richiesta rivolta al sostituto di fruire delle detrazioni o con la sottoscrizione della dichiarazione, il contribuente attesta implicitamente, sotto la sua responsabilità, che il familiare possiede un reddito, riferito all'intero anno, non superiore a euro 2.840,51. Trattandosi di soggetti residenti in Italia, non è richiesta la dichiarazione che nel godere nel Paese di origine non si è fruito di benefici fiscali connessi ai carichi di famiglia.

Nel corso del 2009 l'amministrazione finanziaria ha offerto ulteriori importanti precisazioni. Nella circolare n. 8 è stato evidenziato che il cittadino extracomunitario, ai fini della fruizione della detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e residente in Italia, può documentare il coniugio attraverso il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, a condizione che il matrimonio sia stato riconosciuto e, quindi, trascritto nello stato civile del lavoratore extracomunitario richiedente la detrazione medesima. Se il coniuge non è residente in Italia il legame di parentela deve essere documentato, come evidenziato in precedenza, nelle forme previste dall'articolo 1, comma 1325, della legge finanziaria per il 2007.

La successiva circolare 18 affronta il problema dell'idonea documentazione necessaria per fruire delle detrazioni rispetto ad altri familiari, non conviventi in Italia con il cittadino extracomunitario residente. In particolare, si richiama quanto precisato dalla circolare n. 95/E del 12 maggio 2000, punto 3.1.3., secondo cui il contribuente, per poter fruire della detrazione per altro familiare fiscalmente a carico, nell'ipotesi di corresponsione di assegno alimentare non risultante da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, deve produrre idonea autocertificazione. La medesima circolare precisa che, «in caso di richiesta degli Uffici il contribuente può avvalersi di qualsiasi idoneo mezzo di prova, quale ad es. l'intestazione delle utenze, o del contratto di affitto dell'immobile, la documentazione bancaria, o altro mezzo».

Nel caso di cittadini stranieri, dunque, la documentazione può essere costituita dalla documentazione bancaria o del diverso operatore finanziario, attestante il trasferimento degli assegni. Inoltre, per quanto riguarda la dichiarazione che il familiare possiede un reddito non superiore al limite previsto, si fa presente che la circolare n. 34/E del 2008, punto 3.1, ha chiarito che con la richiesta rivolta al sostituto di fruire delle detrazioni o «con la sottoscrizione della dichiarazione, il contribuente attesta implicitamente, sotto la sua responsabilità, che il familiare possiede un reddito, riferito all'intero anno, non superiore a euro 2.840,51». La medesima attestazione deve intendersi resa anche in caso di richiesta delle detrazioni in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante modello 730 ovvero UNICO Persone Fisiche.

Infine si rammenta che proprio per i cittadini extracomunitari nel prospetto dei familiari a carico è prevista un'apposita casella in cui indicare il numero dei figli a carico per i quali si chiede la detrazione,

che sono privi del codice fiscale in quanto appunto residenti all'estero. In sostanza, in sede di compilazione si barrerà la casella dei figli a carico e si indicherà il numero dei mesi per cui spetta la detrazione e la relativa percentuale, senza indicare nulla in riferimento al codice fiscale, essendo invece necessario riportare il numero dei figli privi di codice fiscale nell'apposita casella.

### **Come ripartire la detrazione per i figli a carico**

Per esplicita previsione normativa la detrazione per i figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. La sola alternativa, previo accordo, è di attribuire l'intera detrazione al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In pratica è eliminata la possibilità di meglio distribuirsi la detrazione e soltanto nel caso in cui l'altro coniuge abbia un problema di incapienza nell'imposta lorda per la fruizione del beneficio sarà conveniente effettuare una simile scelta.

Bisogna comunque fare attenzione alle scelte di convenienza, soprattutto essendo possibile la libera ripartizione delle spese che danno diritto ad oneri deducibili o detraibili sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico. Infatti, per tali tipologie di spese, come peraltro confermato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 11 del 2007, le relative disposizioni non rinviano alla ripartizione della detrazione per carichi di famiglia, essendo dunque totalmente indipendenti.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la norma dispone in maniera tassativa che la detrazione:

- in mancanza di accordo, spetta al genitore affidatario;
- ove vi sia affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, è attribuita nella misura del 50% tra i genitori;
- se il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, la stessa spetta per intero al secondo genitore e quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.

In riferimento all'accordo, è da sottolineare che l'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 15 del 2007, ribadita dalla recente risoluzione n. 143 del 2010, ha affermato che:

- in caso di affidamento del figlio a uno solo dei genitori, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario salvo la possibilità di un diverso accordo. Tale accordo può essere finalizzato a ripartire la detrazione nella misura del 50% ovvero ad attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato;
- nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50% salvo la possibilità di un diverso accordo. Tale accordo può avere il contenuto di attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito

più elevato.

Inoltre, al raggiungimento della maggiore età dei figli, gli ex coniugi hanno la possibilità di continuare a detrarre con le stesse ripartizioni precedenti, salvo accordi diversi (circ. 34 del 2008).

Altro aspetto particolare che riguarda gli ex coniugi è poi la gestione dell'eventuale «incapienza».

Deve essere subito sottolineato che l'ipotesi di incapienza, attese le intenzioni sociali della norma, va verificata alla fine di tutti le detrazioni fruibili, ossia dopo aver considerato le detrazioni per lavoro dipendente o per altri redditi, nonché quelle per i diversi oneri di cui agli articoli 15 e 16 del Tuir (ad esempio, spese mediche, mutui, assicurazioni, ecc.) e quelle fuori Tuir, come il 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Sul punto, importanti chiarimenti sono contenuti nella circolare n. 15 del 2007 laddove è affermato che:

- la rinuncia da parte del genitore con imposta incapiante a fruire della detrazione spettante in favore dell'altro, non opera automaticamente ma deve essere portata a conoscenza dell'altro genitore e presuppone un'intesa tra i genitori i quali devono rendere reciprocamente note le rispettive condizioni reddituali;
- l'intesa non è obbligatoria (pur se il tenore letterale della norma induce a ritenere il contrario) e può intervenire solo nel caso in cui un genitore, non avendo la possibilità di usufruire della detrazione per limiti dell'imposta dovuta, comunichi all'altro la volontà di attribuire la detrazione per l'intera quota.
- l'importo da riversare all'altro genitore è pari al 50 o al 100% della detrazione effettivamente spettante. Questo aspetto è importante in quanto, come detto, le detrazioni sono rapportate ai redditi e dunque sono diverse tra i soggetti. Pertanto, l'ex-coniuge è tenuto a riversare il 50% della propria detrazione, senza considerare quale detrazione sarebbe spettata all'altro coniuge, in funzione del relativo reddito, qualora avesse detratto.

La possibilità di devolvere la detrazione per intero all'altro genitore, ricorre anche nell'ipotesi in cui il genitore, originariamente affidatario, pur avendo un reddito più elevato rispetto a quello dell'altro genitore, non possa fruire della detrazione in quanto in possesso di oneri deducibili e/o detraibili tali da azzerare l'imposta (circ. 34 del 2008).

Per quanto concerne i genitori non coniugati, invece, è bene richiamare quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 15 del 2007, considerata la legge n. 54 del 2006, concernente disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, dove è stabilito, all'articolo 4, comma 2, che le disposizioni di tale legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Secondo l'amministrazione finanziaria, atteso tale esplicito rinvio, la medesima disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori separati è applicabile anche qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli dei genitori non coniugati. In assenza, però, di tali provvedimenti, la

detrazione va ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato.

Infine, l'art. 12 del Tuir disciplina anche l'eventuale assenza del coniuge. Infatti, se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge. In merito si rammenta che è necessaria l'effettiva assenza del coniuge, non ravvisandosi la possibilità di applicazione di tale scelta qualora si sia in una situazione di separazione, di fatto o legale, e nemmeno se sia già intervenuta la sentenza di divorzio.

Nel caso di figlio a carico della madre, successivamente sposata con un soggetto diverso dal padre naturale del figlio, in assenza di un provvedimento per il riconoscimento, la detrazione spetta esclusivamente alla madre (anche se questa non può fruirne per incapacità dell'imposta) (circ. 34 del 2008).

### Altri quadri del modello 730

I diversi prospetti di compilazione del modello 730, ad eccezione del quadro E, non presentano novità di rilievo rispetto al passato. In estrema sintesi si segnalano alcune precisazioni di prassi nonché degli aspetti principali da ricordare:

- relativamente al quadro B, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che ai fini della difesa da redditemetro rileva l'effettivo reddito percepito e non quello rilevante ai fini fiscali. L'esempio effettuato ha riguardato gli immobili storici artistici, nel qual caso in dichiarazione, a prescindere dall'utilizzo dell'immobile, deve sempre indicarsi la minore delle tariffe d'estimo della zona censuaria in cui lo stesso ricade, con la conseguenza, ad esempio, che anche l'eventuale introito di un canone di locazione elevato è ininfluente ai fini dichiarativi, mentre sul fronte del redditemetro, in linea difensiva, sarà rilevante per intero. Sul punto, si segnala la risoluzione n. 28 del 2011 che ha ribadito che nelle ipotesi di locazione degli immobili storici/artistici in sede di compilazione non deve riportarsi il canone di locazione percepito con le relative riduzioni forfettarie ma deve direttamente indicarsi la minore delle tariffe d'estimo, evidenziando nella colonna 2 «utilizzo» il codice residuale «9»;
- i quadri C e F hanno degli aspetti in comune per quanto concerne la tassazione agevolata dei premi per incremento produttività: infatti, oltre alla compilazione del rigo C5 per massimizzare il beneficio fiscale a fronte di tali emolumenti di lavoro dipendente, dove si ricorda che il contribuente può procedere alla compilazione facoltativa per cambiare l'imposizione effettuata dal sostituto (ad esempio, trasformare la tassazione sostitutiva del 10% in tassazione ordinaria in considerazione dei numerosi oneri da fruire), quest'anno, in forza della risoluzione n. 83 del 2010, nella sezione IX del quadro F i contribuenti potranno altresì recuperare la migliore tassazione anche per gli anni 2008 e

2009, a condizione ovviamente che non abbiano già prodotto istanza di rimborso ovvero dichiarazione integrativa a favore,

- nel quadro I riferito all'utilizzo del credito risultante dalla dichiarazione per l'eventuale compensazione dell'Ici dovuta, è necessario farsi rilasciare dal contribuente una dichiarazione sostitutiva in cui attesta di non avere iscrizioni a ruolo definitive e scadute di importo superiore a 1.500 euro (suggerimento contenuto nella guida all'apposizione del visto elaborata dalla Consulta Caf), altrimenti in forza delle disposizioni di cui al dl 78 del 2010 l'eventuale compensazione del credito Irpef non è libera ma è soggetta a sanzione se lo stesso ruolo non è prima oggetto di pagamento (al riguardo si rinvia alla circolare n. 13 del 2011 per le precisazioni fornite sulla problematica dall'amministrazione finanziaria).

### Oneri detraibili e deducibili. I chiarimenti di prassi

#### Spese mediche

Nel rigo E1 trovano indicazione gli oneri sostenuti a titolo di spese medico-generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, di assistenza specifica per le quali l'articolo 15, comma 1, lettera c), primo periodo del Tuir riconosce una detrazione Irpef del 19%.

Come chiarito dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 25/E del 6 febbraio 1997, ai fini dell'individuazione delle spese sanitarie sono confermate tutte le circolari e risoluzioni già emanate, mentre per le spese di dubbio inquadramento, è necessario riferirsi ai provvedimenti del Ministero della Salute che contengono l'elenco, tra l'altro, delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche o delle protesi.

Il comma 2 del medesimo articolo 15 del Tuir statuisce, inoltre, che le spese in esame danno diritto alla detrazione anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del Tuir e che si trovino nelle condizioni ivi previste. Ciò significa che la detrazione spetta se le spese sono state sostenute nell'interesse dei familiari a carico.

Prima di analizzare le puntualizzazioni rese nell'arco del 2010, è il caso di richiamare due chiarimenti offerti nel passato che però sono di grande attualità:

- la risoluzione n. 256 del 2008, che ha negato il beneficio fiscale a fronte dell'acquisto di integratori alimentari, ancorché dietro prescrizione medica, appunto in quanto non trattasi di medicinali;
- la risoluzione n. 396 del 2008, con cui è stata negata l'agevolazione per l'acquisto dei parafarmaci.

Nel corso del 2010, invece, meritano di essere segnalati i seguenti chiarimenti su alcune tipologie di spese sostenute:

- **Prestazioni sanitarie riabilitative: circolare n. 39 del 2010.** Le professioni sanitarie riabilitative elencate dall'art. 3 del dm 29 marzo 2001, ossia: a) podologo; b) fisioterapista; c) logopedista; d) ortotista - assistente di oftalmologia; e) terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; f) tecnico della riabilitazione psichiatrica; g) terapeuta occupazionale; h) educatore professionale, rese dalle relative figure professionali e/o, in via generale, da

personale abilitato dall'autorità competenti in materia sanitaria, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, purché prescritte da un medico;

- **Prestazioni chiropratiche: circolare n. 21 del 2010.** In assenza del regolamento di attuazione che individui il profilo professionale del dottore in chiropratica e l'ordinamento didattico per conseguire il relativo titolo di professionista sanitario di primo grado, devono ritenersi tuttora validi i chiarimenti forniti con la circolare 18 maggio 2006, n. 17. Pertanto, le prestazioni di chiroprassi rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili a condizione che siano eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. Naturalmente il chiropratico che sia anche dottore in medicina potrà eseguire la prestazione di chiroprassi sotto la propria responsabilità;
- **Protesi e acquisto di parrucca. Risoluzione n. 9 del 2010.** La risoluzione ha affrontato il caso molto delicato dell'acquisto di una parrucca in presenza di particolari patologie. In merito, l'amministrazione sottolinea che la parrucca non è ricompresa nel Nomenclatore tariffario delle protesi, allegato al decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, concernente il «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe». Atteso però che lo stesso Ministero della salute ha osservato che se si tiene in considerazione la funzione della parrucca di correzione di un danno estetico conseguente ad una patologia e, contemporaneamente, di supporto in una condizione di grave disagio psicologico, non vi sono dubbi sulla possibilità di caratterizzare tale funzione come sanitaria, l'Agenzia delle entrate ha concluso per la detraibilità della relativa spesa di acquisto;
- **Spese mediche rimborsate dal Fasi. Circolare n. 21 del 2010.** In materia di spese mediche rimborsate, il principio basilare da tener presente è il seguente:
  1. se il rimborso avviene a opera di una cassa sanitaria o assistenziale i cui contributi versati non hanno mai originato un beneficio fiscale, allora la spesa medica resta detraibile;
  2. se invece i contributi di cui sopra hanno formato oggetto di beneficio fiscale, perché ad esempio detratte oppure in quanto non hanno concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente (essendo, di fatto, dedotti), ebbene la spesa medica rimborsata diventa indetraibile. Ovviamente, se il beneficio fiscale a fronte dei contributi è stato «parziale», con la medesima proporzione della quota di contributo che non ha originato vantaggi fiscali rispetto all'intero importo del contributo stesso, potrà mantenersi la detrazione riferita alla spesa medica. In termini pratici, se un contributo ad una cassa assistenziale ha comunque formato reddito di lavoro dipendente per il 40% dello stesso, a fronte del rimborso di 2 mila euro di spese mediche, comunque il 40% delle medesime resta detraibile (ossia 800 euro), mentre il restante 60% (1.200 euro), non origina un beneficio fiscale.

La circolare n. 21 del 2010 affronta per l'ennesima

volta il problema dei rimborsi ad opera del FASI precisando appunto quanto sopra anche in relazione alle spese mediche rimborsate al dirigente in pensione ma sostenute dal familiare non a carico. Il principio è il medesimo: poiché per i dirigenti in pensione i contributi versati al FASI non si sottraggono al reddito imponibile, le spese mediche rimborsate restano detraibili e nel caso specifico sarà il familiare che le ha sostenute a conservare il beneficio fiscale.

### **Scontrini «parlanti». Risoluzione n. 10 del 2010**

In materia di spese mediche grande importanza hanno i chiarimenti riguardanti il cosiddetto «scontrino parlante». In base alle modifiche normative introdotte nell'ormai lontano 2007, per ottenere la detrazione riferita alle spese mediche generiche dovute ad acquisto di medicinali è noto che lo scontrino rilasciato dalla farmacia deve recare tassativamente l'indicazione:

- la natura (ossia se trattasi di medicinale o farmaco);
- la qualità (nel passato descrizione del prodotto, oggi, a seguito dell'intervento del Garante della privacy e della relativa circolare n. 40 del 2009, il codice alfanumerico di immissione in commercio);
- la quantità di prodotto acquistato;
- il codice fiscale dell'utilizzatore del farmaco.

Sul punto, è intervenuta la risoluzione n. 10 del 2010 precisando anzitutto che l'indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta anche nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura «farmaco» o «medicinale», riporti la dicitura «omeopatico».

Ad identiche conclusioni si giunge inoltre sia per quanto riguarda la dicitura ticket, che può essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario, sia per le sigle SOP e OTC che attengono ad una specifica categoria di medicinali che è disciplinata espressamente dal dlgs n. 219 del 2006.

Infine, sono idonee allo scopo anche le diciture abbreviate «med.» o «f.co.» che evidentemente equipalvano alla menzione per esteso di «medicinale» e «farmaco».

La risoluzione inoltre precisa che:

- non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione
- a seguito dell'introduzione dei nuovi, e più stringenti, obblighi concernenti la certificazione delle spese sostenute per l'acquisto di medicinali, non è più necessario conservare la prescrizione medica.

Nella successiva circolare n. 21 del 2010, in relazione ai prodotti omeopatici e alla documentazione di spesa, l'Agenzia delle entrate ha poi precisato che sul documento fiscale la qualità del medicinale omeopatico possa essere riportata utilizzando anche il numero identificativo.

### **Portatori di handicap e commissioni mediche**

La circolare n. 21 del 2010 contiene diverse precisazioni per quanto concerne la certificazione dell'handicap da parte delle commissioni mediche. Relativamente ai soggetti con handicap psichico o mentale, si richiama anzitutto la circolare 11 maggio 2001, n. 46, secondo cui per poter fruire dei benefici fiscali per l'acquisto del veicolo senza vincoli di adat-

tamento, i soggetti devono essere in possesso di:

- verbale di accertamento emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;
- certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalideria civile (di cui alla legge n. 295 del 1990).

Ciò posto, nella circolare n. 21 del 2010 si precisa che tali indicazioni non sono tassative e dunque anche per i portatori di handicap psichico o mentale, può validamente farsi ricorso al certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa, anche se potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido «con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita».

A conclusioni analoghe si giunge anche per le situazioni di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, che appunto può essere documentato prescindendo dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, purché si sia in possesso di una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente «l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore», e a condizione che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

Infine, nell'ipotesi in cui il medico di base attesti che un soggetto è affetto da sindrome di down, tale certificazione è valida anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali. Resta fermo che per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, i soggetti affetti da sindrome di down, al pari degli altri soggetti affetti da disabilità psichica, dovranno essere riconosciuti anche in possesso dei requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento. Al riguardo, inoltre, l'amministrazione finanziaria precisa che, qualora il diritto alla suddetta indennità sia stato riconosciuto dalla competente commissione, l'eventuale sostituzione del beneficio con altre forme di assistenza, quale il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico, in linea di principio non precluda la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto dell'auto.

Sempre in materia di portatori di handicap merita poi di essere segnalata la circolare n. 39 del 2010 secondo cui in caso di ricovero è possibile dedurre solo la parte di spesa che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, separandole da quelle relative al vitto ed all'alloggio e anche se riferite a familiari non fiscalmente a carico. Nell'ipotesi in cui l'istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre

le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l'importo da lui versato.

### **Interessi su mutui relativi all'acquisto dell'abitazione principale**

La detrazione connessa all'acquisto dell'abitazione principale è senza dubbio uno degli oneri maggiormente diffusi tra i contribuenti ma anche quello più complesso, in forza di una normativa che nel tempo si è letteralmente «ingarbugliata» sempre in maniera maggiore, non certamente aiutata, su questo fronte, da continui interventi di prassi, spesso anche in contrasto.

Le spese sulle quali poter calcolare le detrazioni, secondo le regole e i limiti stabiliti dall'art. 15, comma 1, lett. b) del Tuir, sono:

- la quota di interessi pagata anno per anno in dipendenza del mutuo, secondo un rigido criterio di cassa, a prescindere dal periodo di competenza. Deve dunque farsi riferimento alla certificazione rilasciata dalla banca, in cui è evidenziato l'ammontare degli interessi pagati in dipendenza del mutuo;
- gli oneri accessori e le quote di rivalutazione. Si tratta di oneri diversi, alcuni presenti annualmente nella predetta certificazione, altri pagati solo nell'anno di contrazione del mutuo, come il caso specifico dell'onorario del notaio riferito alla stipula del contratto di mutuo.

Le condizioni necessarie affinché possa configurarsi il diritto al beneficio sono:

- gli interessi, gli oneri e le quote di rivalutazione, devono riferirsi a contratti di mutuo;
- il mutuo deve essere assistito da garanzia ipotecaria su immobili;
- il soggetto erogante il mutuo deve essere residente o avere una stabile organizzazione in Italia.
- Il soggetto che intende fruire del beneficio fiscale deve possedere entrambi i requisiti, anche se pro quota, di essere contemporaneamente:
  - intestatario del contratto di mutuo;
  - acquirente dell'immobile.

Inoltre, l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale, sia del soggetto che intende detrarre, che di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo), ancorché non a carico.

Il doppio requisito dell'essere intestatario ed acquirente comporta che non sono mai detraibili gli interessi a fronte di un mutuo contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da parte di un familiare.

La disposizione normativa pone ulteriori condizioni strettamente vincolate alla finalità sociale del beneficio riconosciuto, ossia essere il mutuo destinato all'acquisto del «bene» prima casa. Infatti, l'evento di destinazione dell'immobile ad abitazione principale deve avvenire entro un ragionevole lasso di tempo, antecedente o successivo alla stipula del mutuo, tale da circoscrivere le ipotesi di fruibilità dell'agevolazione esclusivamente ai soggetti che intendono procedere all'acquisto di un immobile nel quale dimorare abitualmente.

In particolare, per i mutui contratti a decorrere dal 2001, ai sensi dell'articolo 15 del Tuir come modificato dall'articolo 2 della legge n. 388 del 23 dicembre

## LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO 730 DEL 2011

2000, la detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo.

Come precisato dall'Agenzia delle entrate (circolare n. 1/E, punto 1.1.1, del 3 gennaio 2001), al fine di verificare il rispetto dei predetti limiti temporali, non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti:

- da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato;
- nell'ipotesi in cui un lavoratore dipendente trasferisca la propria dimora per motivi di lavoro.

Inoltre, non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se estinguendo l'originario contratto si stipula un nuovo mutuo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo (caso della rinegoziazione, affrontato nel prosieguo).

Alcune deroghe ai limiti temporali sono stabilite nelle seguenti ipotesi:

- immobile locato;
- immobile oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia.

Se l'immobile acquistato è locato, affinché sorga il diritto all'agevolazione è necessario che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione. In tal caso, il decorso del periodo di un anno entro il quale l'immobile va adibito ad abitazione principale avviene dalla data di rilascio dell'unità immobiliare stessa. La circolare n. 50 del 2002 ha precisato che, non avendo il legislatore previsto espressamente da quale momento è possibile fruire delle detrazioni, la detrazione trovi applicazione secondo le regole generali, ossia sin dalla prima rata.

Ciò vuol dire che in caso di immobile locato, la detrazione comunque è fruibile da subito a prescindere dal fatto che l'immobile sia ancora occupato dagli inquilini. Il contribuente, dunque, inizia a detrarre dovendo anzitutto provvedere all'intimazione di sfratto per finita locazione entro tre mesi dall'acquisto. Dopo di che, a far data di un anno dal momento del rilascio dell'immobile, deve adibire lo stesso ad abitazione principale. Se uno dei due requisiti non è rispettato, ovviamente si perde il diritto alla detrazione da subito e dunque le eventuali detrazioni fruite dovranno essere «restituite» al fisco mediante l'imputazione a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del Tuir, compilando l'apposita sezione del modello 730 o il quadro RM di Unico.

Laddove invece l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale e comunque entro due anni dall'acquisto.

È pertanto stabilita dalla norma una espressa deroga al principio di immediata detrazione degli interessi pagati. Infatti, in questo caso la detrazione spetta solo dal momento in cui l'immobile oggetto dei lavori è adibito a dimora abituale.

In questo caso è necessario che il contribuente sia in possesso della concessione edilizia o di altro atto

equivalente, mentre il periodo di due anni può essere superato a causa di ritardi del Comune nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste.

Nell'ipotesi di contemporanea presenza dei due mutui, o addirittura se si contrae un c.d. «mutuo misto», con oggetto sia l'acquisto che la ristrutturazione della prima casa e possibilità di compilare la dichiarazione sia nel rigo E7 che nel rigo E10, si rammenta che il decreto n. 311 del 1999, come riportato dalle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi, sancisce che le detrazioni sono cumulabili limitatamente al periodo di durata dei lavori di costruzione o ristrutturazione, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Sul fronte del calcolo della detrazione, il legislatore ha stabilito che la stessa è riconosciuta nella misura del 19 per cento dell'onere sostenuto, nel rispetto del limite massimo di spesa a decorrere dal 2008 pari a 4 mila euro complessivi.

Il limite massimo di spesa rispetto al quale calcolare la detrazione (nelle diverse accezioni espone in precedenza) trova applicazione anche nell'ipotesi di più mutui riferiti all'acquisto dello stesso immobile. I limiti, inoltre, restano invariati anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare.

A decorrere dal 2001, nell'ipotesi di mutuo ipotecario intestato a entrambi i coniugi, colui che ha fiscalmente a carico il proprio coniuge ha diritto a detrarre entrambe le quote. È comunque necessario che entrambi i coniugi siano acquirenti dell'unità immobiliare. Ciò si evince non solo dal tenore letterale della norma, ma anche da quanto evidenziato dall'Agenzia delle entrate nella citata circolare n. 95 del 2000, (punto 1.2.6) laddove è stato chiarito che per tutti i mutui stipulati successivamente al 1991, la detrazione non compete al coniuge che non ha acquistato il fabbricato, poiché il beneficiario della detrazione deve sempre coincidere, almeno pro quota, con il proprietario dell'unità immobiliare.

Una particolare posizione è stata assunta dall'amministrazione finanziaria nel caso in cui il contribuente abbia contratto un mutuo di importo superiore alla spesa sostenuta per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori.

Secondo l'Agenzia delle entrate, infatti, l'agevolazione deve essere limitata all'ammontare del predetto costo, risultante dalla sommatoria del valore dell'immobile indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l'operazione di acquisto. Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula: interessi sui quali calcolare la detrazione = costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati / capitale dato in mutuo (circolare n. 15 del 2005).

Ai fini del rapporto in argomento, comunque, al numeratore deve essere considerato il costo complessivo di acquisizione, da rapportare al capitale ottenuto in mutuo. In particolare, rientrano nel concetto di costo di acquisizione posto al numeratore del rapporto:

- l'onorario del notaio per l'acquisto e la stipula del mutuo;
- le spese di mediazione;
- le imposte di registro, ipotecarie e catastali;

## LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO 730 DEL 2011

- l'iscrizione e la cancellazione di ipoteca;
- l'imposta sostitutiva sul capitale prestato;
- le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare e quelle sostenute in caso di acquisto effettuato nell'ambito di una procedura esecutiva individuale o concorsuale (circ. 26 del 2005 e risoluzione n. 128 del 2005).

Infine, nel caso di eventuale rinegoziazione, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 390 del 2007, ha superato l'assunto normativo secondo cui il nuovo mutuo non può essere di importo superiore all'ammontare residuo del vecchio, stabilendo che se il nuovo mutuo è maggiore del residuo del vecchio, la detrazione continua a sussistere in riferimento agli interessi passivi relativi proporzionalmente alla parte di mutuo destinata alla rinegoziazione del «residuo».

Nel corso del 2010 si segnalano i seguenti chiarimenti:

- **rinegoziazione: circolare n. 21 del 2010.** È ammessa la detrazione nell'ipotesi in cui l'originario contratto di mutuo, stipulato da uno solo dei coniugi per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione principale, è estinto e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad entrambi i coniugi comproprietari. Inoltre, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, è possibile usufruire della detrazione sugli interessi passivi anche per la quota di competenza del coniuge fiscalmente a carico. Resta inteso che la detrazione compete solo per gli interessi riferibili alla residua quota di capitale del precedente mutuo e nei limiti di 4 mila euro complessivi per entrambi i coniugi;
- **Mutui, trasferimento abitazione: circolare n. 21 del 2010.** Il diritto a fruire della detrazione per gli interessi passivi permane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro, in quanto bisogna fare riferimento a variazioni dell'abitazione principale oggettivamente attribuibili all'attuale situazione lavorativa del contribuente, senza necessità che la nuova abitazione principale sia stabilita nel medesimo comune in cui si trova la sede di lavoro. Inoltre, potrà continuarsi a fruire della detrazione solo fintantoché sussistono i presupposti previsti per avvalersi della deroga, vale a dire finché permangono i «motivi di lavoro» che hanno determinato la variazione della dimora abituale;
- **Mutui e donazione di parte di immobile: circolare n. 39 del 2010.** È confermato che la detrazione spetta solo ed esclusivamente al soggetto intestatario del contratto di mutuo che risulti contemporaneamente anche acquirente dell'immobile. Ciò anche nell'evenienza che uno dei coniugi cointestatari del mutuo decida di donare la propria quota di proprietà dell'immobile all'altro coniuge. In particolare, il coniuge donante possiede i requisiti normativi (intestazione e proprietà dell'immobile) solo fino al momento di donazione e dunque dovrà riportare la propria quota di interessi annuale su cui detrarre in rapporto ai mesi antecedenti alla donazione. Il coniuge donatario, invece, che per l'intero anno ha entrambi i requisiti, potrà indicare nel rigo RP7 di unico la quota di interessi di propria competenza, essendo ininfluenza la per-

centuale di immobile posseduto. Poiché il mutuo non è accollato ma continua ad essere pagato da entrambi i coniugi, ovviamente il donatario potrà detrarre in riferimento al 50% degli interessi annuali certificati dall'istituto di credito. Inoltre, se il coniuge donante decide di acquistare per intero un altro immobile contraendo un nuovo mutuo, la detrazione può essere riconosciuta ferme restando le condizioni normative e tenendo presente quanto già derivante dal precedente mutuo. Ciò vuol dire, ad esempio, che il donante può procedere all'acquisto dell'immobile destinato ad abitazione principale di un suo familiare (ad esempio il figlio) e calcolare la detrazione anche sui relativi interessi, cui però deve sommare quelli riferiti ai mesi di spettanza del primo mutuo e comunque rispettando il limite complessivo di 4 mila euro;

- **Mutui e lavori di ristrutturazione: circ. n. 39 del 2010.** Si conferma che nel caso di acquisto di immobili in cui sono eseguiti lavori di ristrutturazione la detrazione spetta solo a decorrere dal momento in cui lo stesso è adibito a dimora abituale, evento che deve concretizzarsi entro massimo due anni dall'acquisto. È bene rammentare che tale precisazione riguarda solo gli interessi per il mutuo prima casa, mentre se è contratto un c.d. mutuo misto, ossia relativo sia all'acquisto che alla ristrutturazione, gli interessi riferiti alla quota di mutuo destinata ai lavori, ferme restando le rispettive condizioni normative, sono detraibili da subito e sino ad un massimo di sei mesi successivi alla conclusione dei lavori, spettando nel prosieguo solo la detrazione riferita all'acquisto;
- **Contributi in quota interessi restituiti, risoluzione n. 76 del 2010.** Nel caso di restituzione alla Regione di contributi ottenuti nel passato, gli importi dovuti rappresentano gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, in precedenza non detratti. Dato che sono detraibili gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per i quali viene presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente può operare la detrazione per gli interessi passivi nel periodo d'imposta in cui restituisce alla regione i contributi in conto interessi risultati non spettanti. La restituzione delle somme, a seguito del venire meno del titolo della contribuzione, individua, infatti, il momento in cui il contribuente sostiene l'onere per gli interessi relativi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale. Pertanto, occorre considerare l'ammontare degli interessi detraibili, allora non detratti, e il limite massimo di spesa previsto per tale onere dalla normativa allora vigente. I fini della detrazione, le somme restituite alla regione, configurandosi come interessi relativi a mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale per i quali in passato non si è usufruito della detrazione, potranno essere indicate nel modello di dichiarazione dei redditi tra gli oneri diversi da quelli specificamente indicati nella relativa sezione degli oneri detraibili, in particolare tra «gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19%» con il codice 34.

### Altri oneri detraibili o deducibili

Per quanto riguarda gli altri oneri che danno diritto

a beneficio fiscale, si segnalano i seguenti chiarimenti di prassi intervenuti nel corso del 2010:

- **Spese di istruzione, dottorato di ricerca, risoluzione. n. 11 del 2010.** I dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall'ordinamento universitario per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione. Tali spese sono dunque detraibili;
- **Spese di istruzione, riconoscimento titolo di studio estero, circ. n. 39 del 2010.** Non è possibile ottenere il beneficio fiscale in relazione ai contributi versati per ottenere il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero, in quanto l'agevolazione è prevista solo per le spese relative alla frequenza dei corsi di istruzione;
- **Intermediazione immobiliare, circ. n. 39 del 2010.** L'Agenzia delle entrate considera possibile la fruizione del beneficio fiscale anche se tale spesa è sostenuta prima della stipula sia del preliminare che del rogito, essendo riferita all'accettazione della proposta. Ciò in quanto appare palese che la spesa sia collegata all'acquisto della prima casa, mentre l'eventuale non concretizzarsi della compravendita rappresenterebbe in ogni caso una ipotesi di decadenza dall'agevolazione;
- **Locazioni studenti fuori sede, circ. n. 21 del 2010.** L'ipotesi del «subcontratto» non è contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell'art. 15, comma 1, lett. i-sexies), del Tuir. In assenza di tale previsione, poiché la norma agevolativa non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento non è fruibile per i contratti di sublocazione;
- **Erogazioni alla ricerca: risoluzione n. 68 del 2010.** Le aziende ospedaliero-universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università, sono incluse tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera l-quater, del Tuir.

### **Interventi di recupero del patrimonio edilizio. Detrazione 36%. Aspetti generali**

Senza pretesa di esaustività, è il caso solo di rammentare alcuni aspetti importanti di questo onere in forza degli interventi di prassi e normativi degli ultimi anni. Anzitutto, è necessario prestare attenzione al caso dell'acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati. Infatti, la disposizione di proroga dell'agevolazione, in realtà, è tecnicamente una riapertura della stessa, in quanto ne prevede una applicazione in riferimento agli interventi iniziati dal 1° gennaio 2008.

Pertanto, condizione necessaria è che i lavori siano avviati dal 2008, non essendo agevolabili lavori iniziati in data antecedente. Sul piano pratico, anche se nel 2010 la disposizione agevolativa è presente, non potranno essere agevolati acquisti che riguardano immobili parte di fabbricati i cui lavori di ristrutturazione siano stati iniziati dalle ditte edilizie prima del 1° gennaio 2008. Ad esempio, se i lavori sono iniziati nel 2007 e l'acquisto è effettuato nel 2010, l'agevolazio-

ne comunque non può essere riconosciuta, mancando il requisito dell'inizio dei lavori a partire dal 1° gennaio 2008. In materia di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati, infine, è da rammentare la risoluzione n. 457 del 2008 che ha ammesso il «passaggio» della detrazione all'eventuale nuovo acquirente, anche se l'acquirente originario, pur avendone diritto, non ha fruito della detrazione.

In tema di box pertinenziali bisogna registrare due importanti interventi dell'amministrazione finanziaria avuti nel 2008:

- la risoluzione n. 38, nella particolare fattispecie in cui sono stati effettuati dei pagamenti in acconto in assenza del preliminare di vendita, ancorché l'atto di acquisto sia stato stipulato nel medesimo periodo d'imposta, ha negato la detrazione, in quanto il preliminare di vendita è necessario per poter riscontrare l'effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale richiesto dalla normativa;
- la risoluzione n. 282, nel caso specifico di box realizzati dalle cooperative, ha sottolineato la necessità di soffermarsi sul particolare procedimento che porta all'assegnazione degli immobili ai soci, laddove la richiesta di assegnazione dell'abitazione e del box pertinenziale deve essere accettata dal consiglio di amministrazione, con tanto di verbale di accettazione, trascritto nel libro verbali del consiglio di amministrazione che rientra tra i libri sociali obbligatori delle cooperative (artt. 2516 e 2421 del c.c.) e che deve essere sottoposto a vidimazione. Secondo l'amministrazione finanziaria, la presenza di tale procedura, peraltro sottoposta alla specifica vigilanza amministrativa delle cooperative, permette la formalizzazione della sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'alloggio abitativo e il box già prima dell'assegnazione degli immobili e pertanto risulta soddisfatto il requisito normativo per il riconoscimento della detrazione del 36%, anche nell'ipotesi in cui il rogito avvenga in un periodo d'imposta successivo.

Importante è anche il tema degli interventi che possono fruire anche della detrazione riguardante il risparmio energetico. Laddove, comunque, non dovessero essere rispettate tutte le prerogative previste dalla normativa del 55% (come ad esempio l'invio della documentazione all'Enea), o nel caso in cui il contribuente lo ritenga conveniente, sarà possibile avvalersi della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ma a condizione di rispettarne gli adempimenti, tra cui principalmente si sottolinea la necessità di effettuare la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara.

In materia merita di essere richiamata la risoluzione n. 152 del 2007 che ha affrontato il caso specifico in cui determinati lavori oltre a dar diritto alla detrazione del 36% in commento, hanno anche tutte le caratteristiche richieste dalla norma per potersi avvalere della detrazione del 55% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico (di seguito commentate). L'argomento, peraltro, è stato più volte richiamato in altre precisazioni di prassi, quali la circolare n. 36 del 2007 e la risoluzione n. 283 del 2008. Nello specifico, l'Agenzia delle entrate evidenzia:

## LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO 730 DEL 2011

- a fronte della stessa spesa, non è possibile avvalersi di più detrazioni, ma il contribuente può scegliere la detrazione a lui più conveniente, ferma restando la necessità di rispettare gli adempimenti richiesti dalle rispettive normative. Ad ogni buon conto si rammenta che è possibile avvalersi delle diverse detrazioni sullo stesso immobile ma in riferimento a costi diversi (ad esempio, per quella parte di spesa che non serve ai fini del raggiungimento dei parametri richiesti per la detrazione del 55%);
- ai fini della detrazione del 55% non è richiesto l'invio della comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara e nemmeno, se del caso, all'Asl competente;
- se però ci si vuol avvalere del 55%, è necessario che siano stati posti in essere gli altri adempimenti previsti dal decreto attuativo del 19 febbraio 2007;
- è comunque indispensabile il pagamento mediante bonifico bancario e l'indicazione del costo della manodopera in fattura.

Per quanto concerne il pagamento mediante bonifico bancario, è da sottolineare che il riferimento normativo è tassativo e dunque non sono ammesse altre tipologie di pagamento, come ad esempio assegni, bancomat e ricorso a finanziarie o crediti di vario genere.

Dal bonifico bancario deve risultare obbligatoriamente:

- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

In merito deve sottolinearsi la possibilità di utilizzo del bonifico postale (circolare n. 24 del 2004, punto 1.11). Inoltre, con la risoluzione n. 353 del 2008 è stato ammesso anche l'utilizzo del bonifico online, mentre con la risoluzione n. 300 del 2008 l'amministrazione ha puntualizzato che il contribuente, anche in caso di bonifico incompleto in ordine agli elementi informativi richiesti dalla normativa, può con ogni ulteriore documentazione provare la corrispondenza tra il bonifico effettuato e i lavori agevolabili.

Infine, in ordine all'obbligo di separata indicazione dei costi di manodopera in fattura, l'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 11 del 2007 al punto 3.2., ha sottolineato che:

- il costo della manodopera può essere indicato quale dato complessivo, senza che sia necessaria una evidenziazione puntuale in ordine ai singoli dipendenti impiegati;
- nel caso di una ditta individuale, che renda la prestazione di servizio attraverso l'attività del solo titolare, non deve essere indicato alcun costo per la manodopera da lui prestata, anche se deve essere fatta menzione di tale circostanza nella fattura emessa;
- nel caso di un'impresa con dipendenti, in cui anche il datore di lavoro partecipa alle fasi di lavoro, l'imprenditore avrà l'obbligo di specificare il costo della manodopera impiegata, al netto del costo riferibile al proprio apporto di lavoro;
- in ordine alle tipologie di contratto interessate, non espressamente indicate nella norma, anche nel caso in cui i lavori siano effettuati dalla ditta incaricata, avvalendosi, in tutto o in parte, delle prestazioni

lavorative rese da un soggetto non dipendente che opera in forza di un contratto di opera o di un subappalto, nella fattura dovrà essere fatta menzione di tale circostanza, evidenziando sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori, secondo l'ammontare da questi ultimi comunicato;

- la norma è applicabile, oltre che ai contratti d'appalto e d'opera, anche alle ipotesi contrattuali riconducibili alla categoria delle cessioni di beni con posa in opera degli stessi.

### Chiarimenti recenti

In materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio, nel corso del 2010, nonché ad inizio 2011, sono stati registrati i seguenti chiarimenti:

#### • Spese condominiali. Risoluzione n. 7 del 2010.

In tale interpretazione l'amministrazione finanziaria supera l'orientamento restrittivo che era stato espresso in materia di tipologie di lavori condominiali agevolabili con la risoluzione 84/2007. Secondo l'Agenzia delle entrate, infatti, la detrazione del 36% deve intendersi riconosciuta per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia realizzati dal condominio su tutte le parti comuni dell'edificio residenziale, come definite dall'art. 1117, nn. 1, 2 e 3 del codice civile, ossia sulle seguenti parti:

- il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
  - i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;
  - le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e, inoltre, le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
- #### • Interventi per il recupero del patrimonio edilizio. Cause di decadenza. Circ. 21 del 2010.
- L'Agenzia delle entrate afferma in tema di cause di decadenza, che in considerazione del limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione, ormai ancorato a 48 mila euro dal 2003, l'omessa comunicazione da parte del tecnico abilitato in caso di lavori di ammontare superiore a 51.645,69 euro non rappresenti più una causa di perdita dal beneficio e ciò a partire dallo stesso 2003;
- #### • Interventi per il recupero del patrimonio edilizio. Box pertinenziale. Risoluz. 7 del 2011.
- Con la risoluzione n. 7 del 2011 è spiegato che nella peculiare ipotesi in cui il bonifico per l'acquisto di un box pertinenziale sia effettuato in data coincidente con quella della stipula dell'atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa,

è comunque applicabile la detrazione del 36%, in presenza, naturalmente, di tutti gli altri requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.

### **Interventi per il risparmio energetico.**

Come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche per le spese per gli interventi di riqualificazione energetica non può pretendersi un'analisi esaustiva, limitando la rassegna ai soli chiarimenti intervenuti nel corso del 2010. In primo luogo, si rammenta che detti interventi devono riguardare edifici esistenti, parti di edifici esistenti, o unità immobiliari esistenti, posseduti o detenuti. La circolare n. 36 del 2007 precisa che l'agevolazione in esame interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche rurale, compresi, quindi, quelli strumentali.

La prova della esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'Ici, ove dovuta. Sono esclusi dalla detrazione del 55%, quindi, gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile. La risoluzione n. 303 del 2008 (concetto ribadito nella risoluzione n. 340 del 2008 in riferimento a immobili locati laddove l'attività di impresa sia proprio quella di locare gli immobili) ha stabilito che la detrazione in commento non trovi applicazione, all'interno del reddito d'impresa, nei confronti dei c.d. immobili merce.

Di seguito le precisazioni fornite dall'amministrazione finanziaria:

- **Contributi. Risoluz. 3 del 2010 e circ. 21 del 2010.** Nella risoluzione n. 3 del 2010 è stabilito che in presenza di contributi comunitari, regionali o locali, a decorrere dal 1° gennaio 2009, si deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire degli stessi. Nella circolare n. 21 del 2010 è poi puntualizzato che il contribuente può avvalersi della detrazione del 55% pur avendo richiesto per il medesimo intervento l'assegnazione di eventuali contributi erogati da enti locali o dalla Comunità europea, fermo restando che qualora questi gli vengano effettivamente riconosciuti, e intenda beneficiarne, dovrà restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo;
- **data fine lavori. Circ. 21 del 2010.** L'Agenzia è intervenuta anche in tema di corretta individuazione della «data di fine lavori», da cui decorre il termine per inviare la documentazione all'Enea. In precedenza, con risoluzione 11 settembre 2007, n. 244, era stato precisato che tale data coincide con il giorno del cosiddetto «collaudo», a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti. Con la circolare n. 21 del 2010 l'amministrazione aggiunge che nell'ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa), mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione;
- **Portoni. Circ. 21 del 2010.** Alla luce del dpr 2 aprile 2009, n. 59, recante il regolamento di attuazione

della direttiva 2002/91/Ce sul rendimento energetico in edilizia, che ha di fatto equiparato le porte alle finestre e alle vetrine ai fini del rispetto dei requisiti di trasmittanza termica, l'Agenzia delle entrate supera la posizione espressa nella risoluzione n. 475 del 2008 e ritiene i portoni di ingresso, anche se non specificamente richiamati dalla norma, inclusi nel campo applicativo dell'agevolazione al pari delle finestre, sempreché si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati.

- **Sostituzione impianto di riscaldamento. Circ. 21 del 2010.** La circ. n. 21 del 2010 affronta poi il caso particolare di installazione di un impianto centralizzato in sostituzione del preesistente laddove è appurato che solo in tre appartamenti si riscontra la dotazione di impianti di riscaldamento che soddisfano la condizione cui è subordinata l'applicazione del beneficio fiscale. A parere dell'Agenzia delle entrate la detrazione del 55% non può essere riconosciuta sull'intera spesa sostenuta per l'installazione dell'impianto centralizzato di climatizzazione invernale, essendo riferito anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, deve essere utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento.
- **Comunicazione Agenzia entrate. Circ. 21 del 2010.** Atteso che la norma introduttiva dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate nell'evenienza della continuazione dei lavori non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare adempimento dell'adempimento, l'Agenzia delle entrate ritiene che la mancata osservanza del termine e l'omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale, ritenendosi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall'art. 11, comma 1, del dlgs n. 471 del 1997, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie;
- **Acquisto in leasing. Circ. 21 del 2010.** L'eventuale acquisto in leasing dei beni necessari per gli interventi di risparmio energetico è stato disciplinato sempre dalla stessa circolare n. 21 del 2010. Secondo l'amministrazione finanziaria la detrazione spetta all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente; non rilevano, pertanto, ai fini della agevolazione, i canoni di leasing addebitati al soggetto utilizzatore. Per quanto concerne le modalità di fruizione del beneficio sono applicabili le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non sussiste l'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. Gli adempimenti documentali (obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono in più periodi d'imposta, invio della scheda informativa all'Enea) richiesti per la fruizione della detrazione devono invece essere assolti dal soggetto che si avvale della detrazione, fermo restando che la società di leasing dovrà fornire una documentazione che attesti la conclu-

sione dell'intervento di riqualificazione energetica e l'ammontare del costo sostenuto su cui deve essere effettuata la detrazione;

- **Comunicazione all'Enea. Circ. 21 del 2010 e risoluz. 44 del 2010.** L'Agenzia delle entrate sottolinea la possibilità, per il contribuente, di correggere il contenuto della scheda informativa, anche oltre il previsto termine per l'invio. In particolare, la correzione può avvenire mediante l'invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. Più precisamente, il nuovo invio deve riguardare non solo la scheda informativa ma anche l'attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento e deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell'anno al quale la dichiarazione si riferisce. Ovviamente, in caso di sconti o abbuoni intervenuti successivamente all'invio della scheda informativa, la detrazione compete solamente in relazione alle spese effettivamente sostenute e pertanto, qualora vengano restituite somme per le quali in anni precedenti si è già fruito della detrazione, tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata, fatta salva l'ipotesi in cui il contribuente abbia deciso di far ricorso alla dichiarazione integrativa pro fisco. Ad ogni buon conto, secondo l'amministrazione finanziaria non è necessario procedere alla rettifica della scheda informativa nell'ipotesi in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, infatti, secondo quanto chiarito con la circolare n. 34 del 2008, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto. Peraltro, per superare le difficoltà operative sorte a seguito dalla mancata attivazione della nuova procedura informatica da parte dell'Enea, con la risoluzione n. 44 del 2010 l'Agenzia ha precisato che i contribuenti possono beneficiare della detrazione anche per le spese che non risultano dalla scheda originaria: presentando ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/2000, nella quale sono evidenziati i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all'Enea opportunamente modificati; provvedendo all'invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell'Enea, pena la perdita del beneficio (e in tale evenienza, peraltro, nessun addebito può essere mosso al soggetto che presta assistenza fiscale che ha consentito inizialmente la detrazione);
- **Demolizione, ricostruzione e ampliamento. Circ. 39 del 2010.** Sul punto, l'amministrazione richiama le diverse tipologie di lavori agevolati e i rispettivi requisiti normativi, effettuando dei necessari distinguo e individuando le situazioni che

comunque possono dar diritto al beneficio fiscale. In primo luogo, deve rammentarsi che per esplicita previsione normativa la detrazione spetta solo se gli interventi sono realizzati su edifici esistenti. La circolare n. 36 del 2007, in merito, aveva precisato che nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nell'ipotesi di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Peraltro, nella risoluzione n. 215 del 2009 è stato precisato che il requisito «dell'esistenza» è soddisfatto anche nel caso di classificazione dell'edificio quale unità «collabente», categoria riferita ai fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito. Dal che deriva che gli interventi sull'edificio e il relativo evento «ampliamento» devono essere tenuti in debita considerazione, in quanto possono rappresentare cause di decadenza dal beneficio e precisamente:

- in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l'intervento si considera «nuova costruzione»;
- in caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.

L'apertura al beneficio fiscale, però, deve ulteriormente essere rapportata alla tipologia di intervento eseguito. Infatti, per gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio la stessa non può comunque essere riconosciuta, essendo indispensabile individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all'intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell'ampliamento. Nelle altre ipotesi, invece, ossia le casistiche che riguardano gli interventi sull'involucro degli edifici (pareti, pavimentazioni, infissi ecc.) o singoli impianti (pannelli solari e diverse tipologie di caldaie), la detrazione è sempre ammessa e nella particolare evenienza che con tali interventi si realizzino impianti al servizio dell'intero edificio la detrazione, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all'ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all'edificio esistente, utilizzando il medesimo criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali, come illustrato nella circolare n. 21 del 2010 al punto 3.4 in riferimento alla realizzazione di un impianto centralizzato in un fabbricato riscaldato solo in parte. In pratica, devono essere considerate le quote millesimali esistenti prima dell'inizio dei lavori (ad esempio, 1.500) e rapportare le stesse alle quote millesimali risultanti al termine degli interventi (2.000). In questo caso, le quote millesimali «utili» ai fini della detrazione rappresentano il 75% ed è pertanto in tale misura che le spese sostenute devono essere considerate ai fini del beneficio.

**Impianti termodinamici. Risoluz. 12 del 2011.** Per quanto concerne l'installazione di impianti termodinamici, l'Agenzia delle entrate rinvia semplicemente ai chiarimenti dell'Enea e giunge alle seguenti conclusioni: nel caso in cui il sistema termodinamico sia utilizzato per la sola produzione di acqua calda, lo stesso può essere assimilato a un pannello solare (installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricove-

ro e cura, istituti scolastici e università). In merito alla certificazione di qualità di tale sistema termodinamico, richiesta per l'ammissibilità alle detrazioni fiscali, in linea di principio è applicabile la normativa europea vigente per i collettori solari (EN 12975); nel caso in cui il sistema termodinamico a concentrazione sia utilizzato per la produzione combinata di energia elettrica e termica, tale sistema potrebbe essere incluso per i soli usi termici. Per quanto riguarda la certificazione di prestazione energetica e di qualità, va valutata l'applicabilità a tale sistema, per la parte relativa agli usi termici, della normativa europea vigente per i collettori solari (EN 12975), non essendo ancora disponibile la normativa per la qualificazione di sistemi termodinamici a concentrazione utilizzati per la produzione combinata di energia elettrica e termica; sia nel primo che nel secondo caso, qualora la normativa europea non fosse applicabile (EN 12975), nelle more dell'emanazione di una specifica normativa, in luogo della certificazione di qualità potrà essere utilizzata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dallo stesso Enea. In tal modo, a parere dell'amministrazione finanziaria il sistema termodinamico può essere ricondotto tra gli interventi per il risparmio energetico limitatamente alla produzione di energia termica. In particolare, la quota di spesa detraibile può essere individuata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l'energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall'impianto.

### **Chiarimenti comuni alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico.**

#### **Ritenuta del 10%. Circolare n. 40 del 2010 e risoluz. N. 3 del 2011**

La circolare n. 40 del 2010 è intervenuta relativamente al nuovo obbligo posto alle banche e alle Poste Italiane a decorrere dal 1° luglio 2010 dall'art. 25 del dl n. 78 del 2010, secondo cui detti istituti devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare delle detrazioni per interventi di recupero o per il risparmio energetico.

Ovviamente, il soggetto/committente dei lavori che beneficia delle detrazioni del 36 e del 55%, non è interessato dalla nuova disposizione e dunque non deve assolutamente mutare le proprie «abitudini» per fruire della relativa agevolazione, dovendo procedere alle necessarie comunicazioni preventive (centro operativo di Pescara e Asl di competenza quando richiesto dalla norma) nel caso del 36%, oppure effettuare le comunicazioni telematiche all'Enea entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori per ottenere la detrazione del 55%, ricordandosi sempre di procedere al pagamento dei lavori mediante l'apposito bonifico bancario o postale riportando la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del beneficiario del bonifico.

Cambia invece totalmente lo scenario per le imprese che hanno eseguito i lavori di recupero del patrimonio edilizio o finalizzati al risparmio ener-

getico, i quali a fronte della loro fatturazione vedranno accreditarsi una somma al netto della ritenuta d'acconto del 10% operata dall'istituto di credito, ritenuta che verrà appositamente certificata dal medesimo istituto e scomputata in sede di dichiarazione dei redditi dalla liquidazione delle imposte dovute, facoltà che, come precisato dalla circolare n. 40 del 2010, è attribuita anche ai contribuenti che hanno adottato dei regimi speciali di determinazione delle imposte, come quello dei cd «minimi», nel qual caso lo scomputo è effettuato direttamente dall'imposta sostitutiva dovuta.

Le banche e le Poste che ricevono i bonifici, dunque, assumono un ruolo centrale nella fase esecutiva del nuovo adempimento. Esse, in termini pratici, devono:

- versare la ritenuta, con le modalità di cui all'art. 17 del dlgs n. 241/97, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del bonifico, riportando nel mod. F24 l'apposito codice tributo «1039» istituito dall'Agenzia delle entrate con la Risoluzione 30/6/2010, n. 65/E;
- rilasciare al beneficiario del pagamento, entro il 28/2 dell'anno successivo, la certificazione delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.

Sul tema, infine, è intervenuta anche la risoluzione n. 3 del 2011, contenente l'importante precisazione che detta ritenuta del 10% è effettuata solo nel caso di pagamenti mediante bonifici. Ad esempio, per gli oneri di urbanizzazione dovuti ai comuni, non è richiesto il pagamento mediante bonifico e di conseguenza non è dovuta la ritenuta in commento. Ad ogni buon conto, l'Agenzia afferma che se anche si dovesse procedere al pagamento di detti oneri mediante bonifici, comunque la ritenuta non deve essere operata da parte degli istituti di credito e dalle Poste spa.

#### **Piano casa. Risoluz. n. 4 del 2011**

La risoluzione n. 4 del 2011 effettua il punto della situazione in rapporto al c.d. Piano Casa di cui all'art. 11 del decreto legge 112 del 2008, rispondendo ad uno specifico quesito posto da una direzione regionale e riferito alle ipotesi in cui i lavori di recupero del patrimonio edilizio o quelli destinati al risparmio energetico, entrambi agevolati con le detrazioni rispettivamente del 36 e del 55%, facciano riferimento tra l'altro ad ampliamenti degli immobili interessati. Al riguardo deve anzitutto rammentarsi che nelle predette detrazioni non sono mai agevolati gli interventi di nuova costruzione (salvi i parcheggi pertinenziali all'interno del beneficio per il recupero edilizio) e sono ammessi solo quelli che aumentino la superficie utile ma non il volume preesistente, con l'unica eccezione rappresentata dai servizi igienici, così come sono ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi di fedele ricostruzione degli edifici demoliti, ferma restando, nel titolo abilitativo, la corrispondenza di detti interventi alla categoria delle ristrutturazioni edilizie. Ad essere fondamentale per l'agevolazione fiscale è il disposto dell'art. 3 del dpr n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia), secondo cui tra gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le

## LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO 730 DEL 2011

innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, mentre negli interventi di «nuova costruzione», esclusi dai benefici fiscali, sono assorbiti quelli riguardanti la realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente.

L'ampliamento, pertanto, è una tipologia di intervento assolutamente esclusa dai benefici fiscali. Da ciò deriva la scelta adottata dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 4 del 2011, con cui si ribadisce quanto sostenuto anche nella circolare n. 39 del 2010, ossia che nelle ipotesi di interventi che comportino l'evento «ampliamento»:

- in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l'intervento si considera «nuova costruzione»;
- in caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente (e in merito è utile rammentare che nella risoluzione n. 215 del 2009 è stato precisato che il requisito «dell'esistenza» è soddisfatto anche nel caso di classificazione dell'edificio quale unità «collabente», categoria riferita ai fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito).

Peraltro, proprio prendendo spunto dalla citata circolare n. 39 del 2010 e con specifico riferimento agli interventi di risparmio energetico, è importante considerare anche le implicazioni dovute alla tipologia di intervento eseguito. Infatti, per gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio l'agevolazione non può comunque essere riconosciuta, essendo indispensabile individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all'intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell'ampliamento. Nelle altre ipotesi, invece, ossia le casistiche che riguardano gli interventi sull'involucro degli edifici (pareti, pavimentazioni, infissi ecc.) o singoli impianti (pannelli solari e diverse tipologie di caldaie), la detrazione è sempre ammessa e nella particolare evenienza che con tali interventi si realizzino impianti al servizio dell'intero edificio la detrazione, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all'ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all'edificio esistente, utilizzando il medesimo criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali, come illustrato nella circolare n. 21 del 2010 al punto 3.4 in riferimento alla realizzazione di un impianto centralizzato in un fabbricato riscaldato solo in parte.